

Decreto Legge 24-6-2016 n. 113 recante: “Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio”.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2016, n. 146

(...)

Art. 24. Misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali e turistiche ⁽⁵⁹⁾

1. Al fine di assicurare le migliori condizioni per il completamento del percorso di risanamento delle gestioni e per il rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, all'articolo 11 del *decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 ottobre 2013, n. 112*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alinea, le parole da «strutturalmente» a «economico-finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «non compatibili con la necessità di assicurare il pareggio economico, in ciascun esercizio, ed il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario»;

b) al comma 1, lettera a), le parole: «gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «il pareggio economico, in ciascun esercizio, ed il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario»;

c) al comma 9, lettera a), le parole: «gli equilibri strutturali del bilancio della fondazione, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «il pareggio economico, in ciascun esercizio, e il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario della fondazione»;

d) al comma 14, le parole: «entro l'esercizio 2016 condizioni di equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, del conto economico» sono sostituite dalle seguenti: «il pareggio economico e, entro l'esercizio 2018, il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario» ⁽⁶⁰⁾.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 1, comma 355, della *legge 28 dicembre 2015, n. 208*, le parole: «dell'equilibrio strutturale di bilancio, sotto il profilo sia patrimoniale sia economico-finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «del pareggio economico, in ciascun esercizio, e del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario».

3. All'articolo 5, comma 1-bis, del *decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2014, n. 106*, e successive modificazioni, dopo le parole: «predetti piani di risanamento» sono inserite le seguenti: «, ancorché non abbiano proposto il piano di cui all'articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

3-bis. Al fine di garantire il consolidamento e la stabilizzazione del risanamento economico-finanziario di cui al comma 1, nonché di prevenire il verificarsi di ulteriori condizioni di crisi gestionale e di bilancio nel settore, con uno o più regolamenti da adottare, entro il 30 giugno 2017, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Governo provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al *decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367*, e di cui alla *legge 11 novembre 2003, n. 310*, anche modificando o abrogando le disposizioni legislative vigenti in materia, secondo i seguenti criteri e principi:

a) individuazione di modelli organizzativi e gestionali efficaci, idonei a garantire la stabilità economico-finanziaria;

b) individuazione dei requisiti che devono essere posseduti dalle fondazioni lirico-sinfoniche, alla data del 31 dicembre 2018, al fine dell'inquadramento di tali enti, alternativamente, come “fondazione lirico-sinfonica” o “teatro lirico-sinfonico”, con conseguente revisione delle modalità di organizzazione, gestione e funzionamento, secondo principi di efficienza, efficacia, sostenibilità economica e valorizzazione della qualità;

c) previsione, tra i requisiti di cui alla lettera b), anche della dimostrazione del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, della capacità di autofinanziamento e di reperimento di risorse private a sostegno dell'attività, della realizzazione di un numero adeguato di produzioni e coproduzioni, del livello di internazionalizzazione, della specificità nella storia e nella cultura operistica e sinfonica italiana;

d) definizione delle modalità attraverso le quali viene accertato il possesso dei requisiti e disposta l'attribuzione della qualifica conseguente;

e) previsione che, nell'attuazione di quanto previsto alla lettera b), l'eventuale mantenimento della partecipazione e della vigilanza dello Stato nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente con riferimento agli enti di cui al *decreto legislativo 29 giugno*

1996, n. 367, e di cui alla *legge 11 novembre 2003, n. 310*, trovi applicazione esclusivamente con riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche. ⁽⁶¹⁾

3-ter. Sugli schemi di regolamento di cui al comma 3-bis è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281* ⁽⁶²⁾, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento è comunque emanato. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 3-bis sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili, alla cui ricognizione si procede in sede di emanazione delle medesime norme regolamentari. ⁽⁶¹⁾

3-quater. Nelle more della revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di perseguire l'obiettivo della sostenibilità economico-finanziaria di tali enti, sono previste le seguenti misure di contenimento della spesa e risanamento:

a) al personale, anche direttivo, delle fondazioni, ove queste non raggiungano il pareggio di bilancio, non sono riconosciuti eventuali contributi o premi di risultato e altri trattamenti economici aggiuntivi previsti dalla contrattazione di secondo livello;

b) le fondazioni che non raggiungano il pareggio di bilancio sono tenute a prevedere opportune riduzioni dell'attività, comprese la chiusura temporanea o stagionale e la conseguente trasformazione temporanea del rapporto di lavoro del personale, anche direttivo, da tempo pieno a tempo parziale, allo scopo di assicurare, a partire dall'esercizio immediatamente successivo, la riduzione dei costi e il conseguimento dell'equilibrio economico-finanziario;

c) il tetto massimo stabilito per il trattamento economico per le missioni all'estero dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, ai sensi dell'articolo 3, *comma 6*, del *decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 giugno 2010, n. 100*, è ridotto nella misura del 50 per cento;

d) all'articolo 2, *comma 2*, del *decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) alle collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al *decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367*». ⁽⁶¹⁾

3-quinquies. All'*articolo 1, comma 420*, della *legge 27 dicembre 2013, n. 147*, dopo le parole: «non si applica» sono inserite le seguenti: «alle istituzioni culturali, nonché». ⁽⁶¹⁾

3-sexies. L'articolo 9, *comma 1*, del *decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 ottobre 2013, n. 112*, si interpreta nel senso che il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ivi previsto, di rideterminazione dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla *legge 30 aprile 1985, n. 163*, ha la stessa natura non regolamentare di cui all'articolo 1, *comma 1*, del *decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 aprile 2003, n. 82*, e di cui all'articolo 1, *comma 3*, della *legge 15 novembre 2005, n. 239*, nonché nel senso che le regole tecniche di riparto sono basate sull'esame comparativo di appositi programmi di attività pluriennale presentati dagli enti e dagli organismi dello spettacolo e possono definire apposite categorie tipologiche dei soggetti ammessi a presentare domanda, per ciascuno dei settori delle attività di danza, delle attività musicali, delle attività teatrali e delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante. ⁽⁶¹⁾

3-septies. Nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea, per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, conservano validità i rapporti già instaurati e pendenti in base all'articolo 1, *comma 18*, del *decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 2010, n. 25*. ⁽⁶¹⁾

3-octies. All'*articolo 1, comma 484*, primo periodo, della *legge 28 dicembre 2015, n. 208*, le parole: «alla data del 30 settembre 2016, entro la quale si provvede» e le parole: «il rilascio,» sono soppresse. ⁽⁶¹⁾

⁽⁵⁹⁾ Rubrica così modificata dalla legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160.

⁽⁶⁰⁾ Lettera così modificata dalla legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160.

⁽⁶¹⁾ Comma aggiunto dalla legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160.

⁽⁶²⁾ NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 28 agosto 1997, n. 281».